Allegato B all'atto di indirizzo del Comitato di Bacino n. 4 del 12/10/2018

SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI E LA RIDUZIONE DELLA TASSA/TARIFFA DI GESTIONE RIFIUTI

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____,

TRA

Il Comune di _____, nella persona di _____ nella sua qualità di _____, all'uopo delegato alla stipula della presente convenzione, successivamente denominato "Comune",

E

il Sig./la Sig.ra _____, successivamente denominato "Utente", nato/a a _____ (____) il _____, Codice Fiscale n° _____, residente a _____ in Via _____ n° _____, titolare della posizione n° _____ relativa alla Tassa/Tariffa di gestione rifiuti urbani ed in qualità di occupante l'edificio ad uso _____, catastalmente censito alla Sezione Unica - Foglio _____ - Mappale n°_____, sito a _____ in Via _____ n° _____,

PREMESSO

- che il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione consiliare n° ___ in data _____, incentiva il compostaggio domestico della frazione organica[1] (umida e verde) dei rifiuti urbani utilizzando strutture o contenitori che, accelerando il processo naturale, evitino lo sviluppo di cattivi odori;

- che il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa/Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con Deliberazione consiliare n° ____ in data _____, prevede una riduzione della quota variabile della Tassa/Tariffa relativamente agli utenti che si impegnino, mediante convenzione, ad effettuare il compostaggio in proprio per il recupero della frazione organica prodotta;

- che il Comune, nell'ambito del programma di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, persegue la massima separazione della frazione organica al fine di favorirne la valorizzazione a mezzo compostaggio sottraendola all'avvio a trattamento tramite il servizio pubblico;

- che il recupero col metodo del compostaggio domestico comporta una diminuzione dei quantitativi di rifiuti da raccogliere e trattare, con conseguente beneficio in termini di riduzione delle spese di gestione;

- che con atto di indirizzo del Comitato di Bacino n° 4 del 12.10.2018 è stato condiviso lo schema della presente convenzione, prevista anche dal Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa/Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;

- che la richiesta per la riduzione della Tassa/Tariffa per la gestione dei rifiuti è pervenuta in data _____ e registrata al Protocollo col n° _____,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - L'Utente si impegna a trattare in proprio, a mezzo compostaggio domestico, la frazione organica prodotta (resti dell'attività di preparazione dei pasti e pietanze non consumate, sfalci d'erba e scarti vegetali in genere, ossa sminuzzate, cenere, tovaglioli e fazzoletti di carta, ecc.) con espressa esclusione di materiali costituenti la frazione secca riciclabile e non riciclabile dei rifiuti urbani (contenitori ed imballaggi in metallo, vetro,

[1] "Frazione organica" = materiale biodegradabile vegetale di giardini e parchi (cd. frazione verde) e materiale biodegradabile alimentare e di cucina prodotto da nuclei domestici (cd. frazione umida)

polistirolo o plastica, ed in genere tutti i materiali non biodegradabili), secondo le istruzioni fornite dal Comune.

☐ *mantenendo, altresì, attivo il servizio di raccolta della frazione verde, per l'asporto di produzioni particolarmente abbondanti di sfalci, potature e ramaglie in determinati periodi dell'anno.*

Art.2 - Il compostaggio avverrà a mezzo di:

- ❑ CUMULO;
- ❑ SILO/CASSA avente una capacità di ____m^3;
- ❑ BUCA;
- ❑ COMPOSTER avente una capacità di ____m^3.

- per cumulo è da intendersi l'accumulo ordinato dei materiali organici secondo forme e metodi approvati dal Comune;
- per silo/cassa è da intendersi un contenitore realizzato in rete metallica o con tavole e altri elementi di legno, secondo forme e metodi approvati dal Comune;
- per buca è da intendersi l'accumulo dei materiali organici in apposita buca (impermeabilizzata o meno) secondo forme e metodi approvati dal Comune;
- per composter è da intendersi un contenitore prefabbricato destinato specificatamente al compostaggio domestico.

Tali contenitori o strutture devono essere realizzati in modo conforme alle indicazioni del Comune, dimensionati in rapporto alla quantità di materiali organici prodotti, gestiti in modo appropriato (secondo i criteri predisposti dal Comune) e posizionati in modo da non arrecare fastidio al vicinato.

Art. 3 - L'Utente si impegna ad utilizzare in loco, sull'area di pertinenza dell'immobile, il materiale prodotto nella struttura di compostaggio.

Art. 4 - Il Comune, anche per il tramite del soggetto incaricato dell'applicazione e riscossione della tassa/tariffa, con decorrenza dalla data della sottoscrizione della presente convenzione, provvede d'ufficio ad applicare la riduzione della Tassa/Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, con le modalità e nella misura prevista nel Regolamento per l'applicazione della Tassa/Tariffa medesima.

Art. 5 - L'Utente accetta di sottoporsi agli accertamenti, controlli e quant'altro necessario per la verifica del rispetto delle presente convenzione e del possesso dei requisiti per l'applicazione delle riduzioni, consentendo anche l'apertura dei sacchi normalmente utilizzati per il conferimento della "frazione secca" dei rifiuti urbani al fine di verificare l'assenza, negli stessi, della frazione organica (che ha dichiarato di trattare mediante compostaggio domestico) e degli altri materiali per i quali è istituita la relativa raccolta differenziata.

Art. 6 - L'effettuazione in modo improprio del compostaggio domestico o, comunque, difforme dalle modalità e/o condizioni previste nella presente convenzione o successivamente impartite dal Comune, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa come prevista e disciplinata nel regolamento di igiene urbana, oltre alla cessazione del diritto alla riduzione della tassa/tariffa con decorrenza dalla data di accertamento dell'infrazione stessa, ferme restando eventuali ulteriori sanzioni previste per altre violazioni al Regolamento per l'applicazione della Tassa/tariffa di gestione dei rifiuti urbani. Le sanzioni amministrative sono applicate nel rispetto della procedura di cui alla L. 689/81. Nel caso di contenitore concesso in uso per la pratica del compostaggio, l'accertato uso improprio o difforme dello stesso ne comporta il ritiro.

Art. 7 - Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme previste dal vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti e dal vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa/Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Letto, confermato e sottoscritto,

_____	_____
IL DELEGATO DAL COMUNE	L'UTENTE